

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2771

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE CAROLIS, CASTAGNETTI GUGLIELMO

Presentata il 27 maggio 1988

**Delega al Governo per l'abolizione
dell'imposta di soggiorno**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'imposta di soggiorno istituita nel nostro Paese con la legge 11 dicembre 1919, n. 863, e poi confermata dal regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, è sottoposta da alcuni anni a una serie di critiche crescenti da parte del mondo del turismo italiano.

Si tratta in effetti di un tributo in sé molto modesto, il quale nel suo complesso dà un gettito che nel 1986 è stato di circa 77 miliardi di lire.

Esso conosce oggi una varia destinazione: il 12 per cento va al comune dove è fatto obbligo di corrispondere l'imposta; del resto, nelle località riconosciute come « turistiche », l'80 per cento va alle Aziende autonome (o alle nuove aziende di promozione turistica), il 10 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio al

credito alberghiero, il 10 per cento agli Enti provinciali per il turismo, nelle altre località, il 50 per cento va al Comune, il 20 per cento all'azienda di promozione turistica, il 30 per cento alla SACET.

Ciò che suscita critica non è tanto l'entità del contributo quanto le sue modalità.

Si tratta infatti, in teoria, di un'imposta a carico di coloro che soggiornano in strutture alberghiere ed extra alberghiere in comuni, individuati da ciascuna regione, riconosciuti o come « stazioni di cura, soggiorno e turismo », o come « località climatiche, balneari, termali di interesse turistico ».

La riscossione è affidata ai gestori dei singoli esercizi che sono tenuti a versare all'istituto che riscuote (l'Automobil Club

dal 1984) quanto dovuto ogni dieci giorni oppure entro sei giorni dall'arrivo dell'ospite.

Questo sistema, unito all'esiguità dell'importo per ciascun singolo, fanno sì che l'imposta finisca sostanzialmente inglobata nella tariffa complessiva (talora essa non appare neppure più individuata a parte).

Si configura pertanto una sia pur modesta imposta a carico del giro d'affari di ogni singola struttura di ospitalità.

Al che si aggiunge la fastidiosità e la perdita di tempo dei versamenti poco meno che settimanali (ed importo assai piccolo).

In un'ottica di razionalizzazione del sistema fiscale e tributario l'abolizione di simile balzello si consiglia caldamente: e vi sono già state al riguardo anche nella scorsa legislatura alcune proposte.

A differenza delle precedenti, la proposta che si sottopone all'attenzione della

Camera costituisce una legge di delegazione: nella persuasione che la materia tributaria e fiscale debba essere per quanto possibile disciplinata dal Governo, sia pure nell'ambito degli indirizzi del Parlamento.

La condizione della finanza pubblica è tale da non consentire facilmente rinunce a gettiti anche se modesti e il Ministro delle finanze è certamente l'unica autorità qualificata a tradurre in concreto la volontà del Parlamento.

La legge di delegazione, dunque, impone al Governo di abolire entro il 31 dicembre 1992 (cioè a partire dal 1993) l'imposta di soggiorno e a varare un diverso tributo sostitutivo entro la stessa data.

In tal modo sarà possibile, senza danni per la finanza pubblica, venire incontro alle sollecitazioni del mondo turistico, e in particolare, alle ragionevoli richieste del settore alberghiero.

PROPOSTA DI LEGGE

—
ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1992 uno o più decreti legislativi intesi a sopprimere l'imposta di soggiorno prevista dal regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

2. Il Governo è contestualmente delegato ad emanare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi intesi a istituire un tributo sostitutivo di quello soppresso di cui al comma 1 secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) assicurare un gettito non inferiore a quello garantito dall'imposta di soggiorno;

b) configurare il nuovo tributo come diritto fisso annuale a carico delle ditte iscritte agli albi e registri tenuti dalle camere di commercio, di industria, artigianato e agricoltura le quali traggono beneficio dal turismo;

c) commisurare l'entità di tale diritto alla classificazione per categoria delle singole imprese.